

Roma, 20.04.2015

Alle Direzioni Regionali e Interregionali e Provinciali delle Dogane

Agli Uffici delle Dogane

Protocollo: 47369/RU

LORO SEDI

Rif.:

*e, p.c.:*Alla Direzione Centrale
Antifrode e Controlli

Allegati:

SEDE

OGGETTO:

Rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 per le esportazioni dell'Unione europea verso la Nuova Caledonia e verso altri Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Nel corso dei lavori della riunione del Comitato del Codice Doganale – Settore Origine – di marzo 2015 la Commissione europea e gli Stati membri dell'Unione hanno convenuto sull'opportunità del rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 per le esportazioni dell'Ue verso la Nuova Caledonia e verso altri paesi e territori d'oltremare (PTOM), che riguardano sia le merci di origine dell'Ue utilizzate come *materiali* nei PTOM, nel quadro del cumulo bilaterale di cui all'art. 7 del protocollo origine della decisione 2013/755/UE (cfr. GU UE L 344 del 19.12.2013)¹, che i *prodotti finiti* di origine dell'Ue per i quali tali paesi concedono una preferenza tariffaria in via di reciprocità.

Portata delle pertinenti disposizioni della decisione 2013/755/UE

La decisione 2013/755/UE del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare dell'Ue («Decisione sull'associazione d'oltremare») mira a rafforzare le relazioni economiche tra i PTOM e l'Unione europea per quanto riguarda, tra l'altro, il commercio dei beni. Pur offrendo un trattamento tariffario preferenziale unilaterale per le merci di origine PTOM, la decisione (art. 45, par. 1)

-

¹ Art. 7 « Cumulo con l'Unione » «1. Fatto salvo l'articolo 2 del presente allegato, i materiali originari dell'Unione incorporati in un prodotto ottenuto in un PTOM si considerano materiali originari di tale PTOM, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall'articolo 5, paragrafo 1 (...) ».

lascia ai paesi partner la possibilità di decidere in merito al trattamento tariffario all'importazione dei prodotti originari dell'Unione².

Alcuni paesi e territori d'oltremare, come la Nuova Caledonia e Saint-Pierre e Miquelon, hanno deciso di accordare le preferenze tariffarie ai prodotti originari dell'Unione in maniera reciproca e comunicato, ai sensi dell'art. 45, par. 5, della decisione 2013/755/UE, le tariffe a favore delle esportazioni dell'Ue³.

Le merci unionali esportate in Nuova Caledonia e Saint-Pierre e Miquelon per beneficiare delle preferenze accordate da tali paesi devono rispettare le regole di origine riportate nel protocollo di origine dell'Allegato VI della decisione ed essere accompagnate da una prova di origine – il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o la dichiarazione d'origine fornita dall'esportatore nel paese da cui provengono i materiali – in conformità con le disposizioni degli artt. 21, 22 e 32 del citato protocollo⁴.

Gli uffici doganali dei paesi dell'Unione hanno tuttavia sollevato problemi di interpretazione del testo normativo ed espresso esitazione in merito alla possibilità del rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 per le merci di origine

b) nei casi di cui all'articolo 26, una dichiarazione (...) rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale («dichiarazione di origine»), che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.

Art. 22 « Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1» « 1. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del PTOM esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato.

Art. 32 « Procedura d'informazione ai fini del cumulo » « 1. Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 7, paragrafo 1, del presente allegato, la prova del carattere originario ai sensi del presente allegato dei materiali provenienti da un altro PTOM o dall'Unione consiste in un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o in una dichiarazione d'origine, fornita dall'esportatore nel paese da cui provengono i materiali (...) ».

² Art. 45 « Misure adottate dai PTOM » « 1. Le autorità dei PTOM possono mantenere o istituire, per quanto riguarda l'importazione di prodotti originari dell'Unione, i dazi doganali o le restrizioni quantitative che ritengono necessari in considerazione del loro fabbisogno di sviluppo. (...) ».

³ Art. 45 « Misure adottate dai PTOM » « (...) 5. Le autorità dei PTOM comunicano alla Commissione entro il 2 aprile 2014 le tariffe doganali e gli elenchi delle restrizioni quantitative applicate a norma della presente decisione. Le autorità dei PTOM comunicano altresì alla Commissione le successive modifiche a mano a mano che vengono introdotte ».

⁴ Art. 21 « Prova dell'origine » « Perché i prodotti originari dei PTOM possano beneficiare della presente decisione all'atto dell'importazione nell'Unione, si devono presentare i seguenti documenti:

a) un certificato di circolazione delle merci EUR.1 (...); oppure

dell'Ue utilizzate nei PTOM non come *materiali* per la successiva lavorazione o trasformazione nel quadro del cumulo bilaterale ma lì direttamente esportate come *prodotti finiti*, atteso che da una lettura testuale dei menzionati articoli l'emissione dell'EUR.1 (o la compilazione della dichiarazione di origine dell'esportatore) sembrerebbe riservata solo alle prime.

Interpretazione delle pertinenti disposizioni della decisione 2013/755/UE

La Commissione europea ha espresso la convinzione – condivisa dagli Stati membri – che, seppure le disposizioni della decisione 2013/755/UE sui certificati di circolazione EUR.1 (artt. 22 e 32 dell'allegato VI) sembrino applicabili nei casi di esportazione dei PTOM e dell'Ue di *materiali* nell'ambito del cumulo bilaterale, tale interpretazione risulterebbe inutilmente restrittiva dato che non è testualmente vietata l'emissione degli EUR.1 (o la compilazione della dichiarazione di origine) per i prodotti dell'Ue non utilizzati come *materiali*. La lettura restrittiva di tali disposizioni minerebbe l'obiettivo della promozione dello sviluppo economico dei PTOM e della instaurazione di strette relazioni economiche tra essi e l'Unione (art. 198 TFUE), limitando inutilmente l'esportazione delle merci dell'Ue – alcune delle quali molto necessarie per questi piccoli e isolati territori – verso i PTOM.

Di qui l'auspicio della Commissione che le autorità doganali dell'Unione, con una lettura meno restrittiva delle disposizioni del protocollo di origine, rispondano favorevolmente alle domande di rilascio degli EUR.1 (e che gli esportatori autorizzati dell'Ue possano validamente compilare le dichiarazioni di origine) sia che le prove in questione (o le dichiarazioni di origine) riguardino l'esportazione di merci dell'Ue destinate ad essere utilizzate come *materiali* nel quadro del cumulo bilaterale per la fabbricazione di prodotti nei PTOM – nel caso di cui si discuteva, in Nuova Caledonia – sia che riguardino l'esportazione di *prodotti finiti* dell'Ue.

Per quanto sopra descritto, si dispone che gli Uffici in indirizzo provvedano al rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 sia per le merci esportate nel quadro del cumulo bilaterale di cui all'art. 7 del protocollo di origine della decisione 2013/755/UE, impiegate come *materiali* nella fabbricazione del prodotto, che per i *prodotti finiti* inviati nei PTOM e per i quali i partner concedono una preferenza tariffaria in via di reciprocità.

*Il Direttore Centrale*Dott.ssa Cinzia Bricca

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.L.gs. 39/93)